



# FAQ

**FACCIAMO L'ASSEMBLEA,  
QUINDI?**

---

**MOMENTO DI APPROFONDIMENTO  
SU SENSO E VALORE  
DEL CAMMINO ASSEMBLEARE**

---

**DOMENICA 17 SETTEMBRE ORE 8.30  
SEMINARIO VESCOVILE, NOLA**

# FAQ

## COS'È L'ASSEMBLEA?



# FAQ

L'Azione cattolica italiana è un'associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria e organica e in diretta collaborazione con la gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa.

Statuto, art. 1



# FAQ

Ciascun socio, con l'adesione all'Azione cattolica italiana, **assume la responsabilità** di prendere parte attiva alla vita associativa e di contribuire – con la preghiera e con il sacrificio – con lo studio e con l'azione – alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

L'adesione all'Azione cattolica italiana attribuisce al socio il diritto di partecipare, **direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli**, alla **elezione degli organi collegiali dell'associazione** e alla **determinazione delle sue scelte fondamentali**.

Statuto, art. 17 c. 1-2



# FAQ

## IL DOCUMENTO ASSEMBLEARE



# FAQ

## LA STRUTTURA ASSOCIATIVA

Statuto, art. 18



# FAQ

Gli organi dell'associazione nazionale e delle associazioni diocesane dell'Azione cattolica italiana sono:

- a) L'Assemblea, che **esercita la funzione elettiva** per la formazione del Consiglio e delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, **agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali**, allo scioglimento dell'associazione;



# FAQ

b) Il Consiglio, al quale spettano: la funzione elettiva per la formazione della Presidenza, la definizione e la verifica della programmazione associativa, **nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall'Assemblea**; le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo; la determinazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto, delle quote associative; l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;



# FAQ

c) La Presidenza, che provvede alla gestione dell'associazione **nel quadro di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio**, secondo le rispettive competenze;



# FAQ

d) Il presidente, al quale spetta di esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire l'unitarietà e la collegialità nell'associazione e di assicurare il pieno funzionamento dei suoi organi.



# FAQ

## ASSOCIAZIONE DIOCESANA E ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI

*Le fonti: non solo lo Statuto...*



# FAQ

L'associazione diocesana è retta dallo **Statuto** dell'Azione cattolica italiana e da un **Atto normativo diocesano**, adottato nei modi previsti e in conformità a quanto disposto dal presente Statuto e specificato dal suo **Regolamento di attuazione**.

Statuto, art. 21.



# FAQ

## ATTO NORMATIVO DIOCESANO

### Art. 25. Gli organi dell'associazione parrocchiale

**Gli organi dell'associazione parrocchiale sono: l'assemblea parrocchiale, il consiglio parrocchiale e il presidente parrocchiale.**



# FAQ

## Art. 26 L'assemblea parrocchiale

1. L'assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'Azione cattolica italiana, giovani e adulti, che appartengono all'associazione parrocchiale. I ragazzi sono rappresentati dai loro educatori.
2. L'assemblea parrocchiale è convocata dal presidente parrocchiale **in via ordinaria due volte l'anno** per la programmazione della vita associativa, in attuazione delle indicazioni dell'Azione Cattolica diocesana tenuto conto del piano pastorale della parrocchia e per la verifica del programma.
3. L'assemblea parrocchiale elegge ogni tre anni il consiglio parrocchiale. Le norme che regolano l'elezione del consiglio parrocchiale sono adottate e rese note dal consiglio diocesano prima della convocazione delle assemblee parrocchiali elettive.



# FAQ

## Art. 27 Il consiglio parrocchiale

1. Il consiglio parrocchiale è composto dal presidente parrocchiale, da due vicepresidenti (un adulto e un giovane), dal responsabile dell'Acr, dai consiglieri parrocchiali eletti, dal segretario e dall'amministratore.

I consiglieri parrocchiali da eleggere sono:

- a) in numero di tre per le associazioni territoriali fino a 29 aderenti;
- b) in numero di quattro per le associazioni territoriali fino a 49 aderenti;
- c) in numero di sei per le associazioni territoriali da almeno 50 aderenti con un consigliere aggiuntivo ogni ulteriori cinquanta aderenti.

2. Qualora l'associazione parrocchiale non sia completa, nel consiglio sono rappresentate solo le componenti associative effettivamente costituite.

3. Su proposta del presidente e con l'approvazione della maggioranza dei consiglieri, il consiglio parrocchiale può essere integrato da componenti cooptati, per un numero massimo di tre. Tali membri hanno voto consultivo.



#### 4. Il consiglio parrocchiale:

- a) Promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
- b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, **in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dalla assemblea e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dalla presidenza diocesana e dal consiglio diocesano;**
- c) è responsabile di tutte le attività di formazione che riguardano gli aderenti;
- d) nomina i formatori dei singoli gruppi di associati per archi di età;
- e) assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture di partecipazione ecclesiale;
- f) contribuisce a costruire rapporti di comunione all'interno della comunità parrocchiale.
- g) redige annualmente il rendiconto economico e finanziario.

# FAQ



## Art. 28 Il presidente parrocchiale

1. Il consiglio parrocchiale è convocato dal presidente uscente, entro 15 giorni dall'assemblea parrocchiale elettiva, per formulare, sentito l'assistente parrocchiale, la proposta di nomina del presidente parrocchiale. Viene proposto il candidato che raggiunge nelle prime 2 votazioni la maggioranza dei 2/3 dei membri del consiglio. Nella terza votazione è sufficiente la maggioranza dei membri del consiglio. Qualora il presidente eletto fosse già membro del consiglio, dopo la nomina del Vescovo, sarà sostituito dal primo dei non eletti del settore di appartenenza.

2. Il consiglio parrocchiale formula la proposta per la nomina del presidente parrocchiale, indicando un nominativo da proporre al Vescovo per la nomina.

3. Il presidente parrocchiale nominato dal Vescovo su proposta del consiglio parrocchiale promuove e coordina l'attività del consiglio stesso che convoca di norma una volta al mese; convoca e presiede l'assemblea parrocchiale; unitamente al consiglio parrocchiale tiene costanti rapporti con il Parroco; si fa garante della comunione dell'associazione parrocchiale con l'associazione diocesana e i suoi organi; rappresenta l'associazione parrocchiale.

# FAQ



# FAQ

*Perché la scansione triennale?*



# FAQ

**Statuto, art. 19:** Gli incarichi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio.

**Statuto, art. 19:** L'Azione cattolica italiana persegue le proprie finalità attraverso un progetto formativo unitario e organico [...]. Il progetto formativo dell'Azione cattolica fa proprio il cammino della comunità cristiana e si inserisce in esso, approfondendolo e aprendolo alle esigenze della testimonianza laicale.

**Progetto formativo, 6.2:** I contenuti di ogni itinerario formativo sono molti, unificati dal principale: **il Vangelo letto nella Chiesa**. Il Vangelo viene approfondito anche attraverso i catechismi e il Magistero; viene interrogato attraverso il discernimento della vita di ogni giorno e dei fatti di attualità; viene illuminato dalla testimonianza di quanti nel tempo hanno vissuto nella fedeltà ad esso.



# FAQ

## *IL VALORE METODOLOGICO DEL FARE ASSOCIAZIONE*





# FAQ

**FACCIAMO L'ASSEMBLEA,  
QUINDI?**

---

**MOMENTO DI APPROFONDIMENTO  
SU SENSO E VALORE  
DEL CAMMINO ASSEMBLEARE**

---

**DOMENICA 17 SETTEMBRE ORE 8.30  
SEMINARIO VESCOVILE, NOLA**